

A Sua Eminenza R.ma

IL CARDINALE LUALDI

Arcivescovo di Palermo

GLI ALBANESI DI SICILIA



PALERMO
Tipografia V. GILIBERTI
Via Celso 101

—
1910

A Sua Eminenza R.ma

IL CARDINAL LUALDI

Arcivescovo di Palermo

GLI ALBANESI DI SICILIA



PALERMO
Tipografia V. GILIBERTI
Via Celso 101

—
1910

Gli Albanesi delle Colonie di Sicilia a S. E. il Cardinale di Palermo quale ordinario di una Diocesi dove moltissimi Albanesi dimorano, quale membro della Propaganda, da cui gli Albanesi tutti dipendono e quale promotore del Sinodo Diocesano che certamente si occuperà degli Albanesi, sottopongono quanto segue :

Una lotta insistente, aspra e scandalosa è stata la vita degli Albanesi in Sicilia da quando, con tutta la buona fede di ospiti riconoscenti, concessero delle Chiese ai preti di rito latino per l'amministrazione dei Sacramenti ai loro fedeli.

Non si discute qui se era una necessità imprescindibile che i latini dimoranti nelle Colonie avessero i loro preti per non uniformarsi al rito greco cattolico praticato dagli Albanesi che abbandonarono la patria per serbare intatta la loro fede. Non si vuole qui mettere avanti l'idea che avrebbe dovuto guidare le autorità per stabilire una pace perpetua fra gli Albanesi; non si vuole cioè sostenere, per quanto giusta e santa cosa è da considerarsi, che sia lasciato in vigore nelle Colonie Albanesi il solo rito greco naturale a quelle popolazioni e pur esso cattolico, lodato e approvato da tutti i Pontefici e non meno dal regnante Pio X il quale nelle feste centenarie del Grande Crisostomo avrebbe celebrato messa nel vetusto rito greco se la burocrazia non glielo avesse impedito. Nè infine si vuole fare osservare che è sommamente utile alla Chiesa Cattolica curare la conservazione del Rito greco in Sicilia come testimonia perpetuo del grande amore che ispira la sua azione verso i popoli orientali disgraziatamente scissi dalla fede Apostolica, e come monumento imperituro di un popolo nobile e profondamente cattolico che per non soggiacere alla barbarie della Mezzaluna, dopo una lunga ed eroica resistenza, dovette esulare, lasciando tra le balze dell'Albania le ossa dei padri e dei fratelli che perdettero la vita combattendo per la religione e per la patria, sotto la guida del grande Kastriotta che più volte si meritò dalla S. Sede il titolo di difensore della fede e di baluardo della civiltà cristiana.

Tutto questo non è necessario esporre a lungo perchè chiunque,

non accecato da un fanatismo che mal si addice a cristiani e peggio ad ecclesiastici, comprende benissimo come vale la pena di conservare questa gemma preziosa della fede apostolica la quale maggiormente rifulge nello splendore e nella magnificenza dei riti diversi.

Gli Albanesi, sottomessi ed ossequienti sempre all'autorità della Chiesa, riguardando a tutto un passato di lotte fraterne indecorose e ingiustificate e ai tempi moderni che minacciano di soppiantare fin dalle radici la già scossa fede cattolica dei popoli e riconoscendo che varie disposizioni della Bolla *Etsi Pastoralis* di Benedetto XIV, certamente contro ogni intenzione del legislatore, sono causa di discordie e di lotte, di rancori e di odi tra le famiglie che per necessità di cose comprendono in sè membri dell'uno e dell'altro rito, espongono brevemente gli articoli di essa bolla che ridondano in pratica a danno del rito greco e a scapito della fede religiosa, dovendosi fare delle distinzioni che espongono i sacramenti alla critica deleteria e al risolino sardonico degli scettici e dei miscredenti.

Prima però di procedere all'esame sommario della bolla, per concludere che una sapiente, nuova e giusta costituzione si imponesse per gli Albanesi di Sicilia, pare pregio dell'opera dimostrare come questa bolla, dopo che ne furono riconosciuti gli inconvenienti pratici, non fu esecutoriata mai per più di un secolo: e questo fatto importerebbe la desuetudine centenaria la quale infirma e rende nulla la legge stessa, secondo il vigente diritto canonico. Del resto dopo solo quindici anni la esecutoria della bolla, provocata dalla senile aberrazione di un albanese al quale le autorità locali del tempo fecero balenare la speranza del cappello cardinalizio che mai non venne, fu revocata da Giuseppe Garibaldi allora Dittatore della Sicilia dove ancora vigeva la Regia Monarchia col seguente Decreto:

« Considerando che la libertà di coscienza, conquista dei tempi
« nuovi, è garantita a tutti i cittadini dallo Statuto costituzionale del
« Regno Italiano;

« Letta ed esaminata la bolla di Benedetto XIV intitolata *Etsi
« pastoralis*;

« In virtù dei poteri appartenenti alla Dittatura dell'Isola di Si-
« cilia in materia chiesastica;

DECRETA

« Art. unico. È dichiarato nullo e come non avvenuto l'*exe-
« quatur* regio alla bolla *Etsi pastoralis* di Benedetto XIV, la
« quale cesserà di avere vigore in Sicilia.

« I Greco-Albanesi, i quali si sono distinti nell'Isola in tutte le
 « lotte contro la tirannide, godranno ogni libertà nel pieno esercizio
 « del culto ortodosso orientale.

« Ordina che la presente legge, munita del suggello nazionale,
 « sia pubblicata nei modi consueti, ed inserita nella raccolta degli
 « atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farla
 « osservare.

« Napoli 12 ottobre 1860. »

Il 14 luglio del 1866 Eugenio di Savoia Garignano emanava da Firenze il seguente decreto:

ARTICOLO UNICO

« È revocata per le provincie Siciliane l'impartizione del regio
 « *Exequatur*, nel modo istesso come fu praticato per la bolla **Etsi**
Pastoralis o qualsivoglia disposizione, sia di Pontefici, sia di Ro-
 « mane congregazioni, per cui è proibito ai latini di passare dal loro
 « rito a quello dei Greci senza papale licenza.

Ma ancorché questa revoca non fosse avvenuta, per dedurre che detta bolla non è applicabile, basta il fatto che dal 1845, anno della esecutorietà, ad oggi essa non è stata mai applicata nelle Colonie Albanesi perchè le stesse Curie non curarono l'applicazione se non della parte odiosa, e ognuno sa che una legge allora ha efficacia quando si applica in tutta la sua estensione. Gli Albanesi che ad ogni costo e lodevolmente vogliono conservare il tradizionale loro rito, hanno opposto viva resistenza ad ogni tentativo di parziale e odiosa applicazione della Bolla da parte delle Curie, come dolorosamente si rileva dalla grave agitazione degli Albanesi di Piana ai quali si sono solidalmente uniti tutti gli Albanesi della Sicilia.

La Bolla fu pubblicata il 26 Maggio del 1742 e allora giudicando i siculo-albanesi che alcuni articoli di essa, riguardante la parte disciplinare, erano di pericolosa e difficile osservanza perchè conducevano alla graduale estinzione del Rito greco, mandarono a Roma una commissione di ecclesiastici e di notabili per umiliare a Sua Santità alcune loro riflessioni sul riguardo, e interessarono talmente il Santo Padre Benedetto XIV, che egli si astenne dal chiedere per gli Albanesi di Sicilia la esecutoria della sua Bolla. E questo fatto dice che era lontana da quel sapiente Pontefice l'idea della distruzione del Rito greco in Sicilia, idea che d'altronde verrebbe contrad-

detta dalla costituzione **Demandatam caelitus** dello stesso Pontefice, pubblicata il 24 dicembre dell'anno 1743 a favore dei Greci della Siria, con la quale non solo modera gli articoli della **Etsi pastoralis**, sul passaggio dal rito greco al latino, ma anche vieta sotto pene severissime ai missionari di consigliarne l'abbandono e impone di ripigliarlo a coloro che l'avevano abbandonato. Anche nella Bolla **Allatœ**, lo stesso Pontefice vieta rigorosamente di mutar rito agli stessi Greci scismatici convertiti al cattolicesimo. Queste successive costituzioni che mitigano e mutano talora radicalmente le disposizioni della **Etsi Pastoralis** mostrano quanta sapienza ispirò Benedetto XIV, il quale fu benevolo verso i Greci in generale e verso gli Albanesi di Sicilia in particolare, cui aiutò non poco nella fondazione del Seminario greco di Palermo e per cui gli Albanesi si sono tenuti grati alla memoria di quel grande Pontefice, le cui intenzioni furono sempre bene interpretate dai suoi successori che mai chiesero l'esecutoria della Bolla fino al 1845.

Nè mancano altri documenti per dimostrare che l'esecutoria alla Bolla non era chiesta a ragion veduta e per tacito consenso della S. Sede, dappoichè gli Albanesi avevano fatto sentire che perniciose conseguenze avrebbe apportato l'applicazione di alcuni articoli in essa contenuti. In data del 6 maggio 1766 Mons. Francesco Testa, Arcivescovo di Monreale, scriveva a Mons. Del Castillo, Vicario Generale di Palermo « mi rivolsi nella mia prima relazione fatta ai sagri limini di eccitare il dubbio, domandando la direzione se doveva insistere pel divieto della Benedettina, o lasciar correre la osservanza. A tutto mi fu dato risposta, fuorchè al proposto quesito; onde argumentai sul costume di Roma che essendosi voluto apertamente derogare a quanto dispose il papa Benedetto allora vivente, siasi voluto tacitamente permettere l'usanza invalsa » cioè la libertà di seguire l'uno o l'altro rito. Il 19 di aprile del 1791 Mons. Sanseverino di Monreale faceva pubblicare nella Madrice di Piana questo avviso:

« Perchè, dietro le istanze da questo Rev. Beneficiale latino avanzate, si attende da molti che dovressi dar principio alla esecuzione dei decreti di Clemente VIII e di Benedetto XIV, e di alcune sinodali costituzioni, che per ciò di ordine di Mons. Vicario Generale Procopio della nostra diocesi di Monreale, per commissione dell'Eccellentissimo e Reverendissimo Mons. Arcivescovo di suddetta diocesi di Monreale, per via di

sua lettera missiva sotto li 18 del corrente aprile 1791, si fa a tutti noto e manifesto, per la comune pace e quiete, di non doversi innovare cosa alcuna, non meno rapporto a rito e disciplina, che costumanze in questa praticate dall'osservanti cell'uno e l'altro rito. » Altri documenti si potrebbero produrre, ma per brevità si cita solo quello riguardante l'istituzione di una Collegiata nella Chiesa Madre di S. Demetrio di Piana. Ottennero i greci dalla munificenza reale nel 1819 onze 400 per una Collegiata e, dopo varie difficoltà opposte dalla Curia, finalmente Leone XII il 25 luglio 1827 ordinò l'alzamento di questa Collegiata con bolla particolare, in cui fra gli altri articoli si legge questo: « Si vuole che si prestasse da ogni arciprete, canonico e prebendato la professione della fede secondo la formola di Gregorio XIII e che giurassero l'osservanza di tutte le costituzioni pontificie e specialmente la Bolla *Etsi Pastoralis* di Papa Benedetto XIV. » Il Clero greco fece istanza che questo articolo fosse modificato in quanto al richiamo alla *Etsi Pastoralis* che mai era stata eseguita in Sicilia, ma nulla ottenne dall'autorità ecclesiastica. Per la qual cosa i greci pregarono il Re che si compiacesse dare la licenza di eseguire la Bolla dell'alzamento della Collegiata, togliendo la parte che richiamava in vita la *Etsi Pastoralis*. Qui si oppone Mons. Balsamo Arcivescovo di Monreale, a cui era affidata l'esecuzione della Bolla di Leone XII. Il Re allora per decreto del 30 novembre 1830 (erano passati 11 anni) commise l'affare alla Consulta generale del Regno per dare il suo avviso. Esaminata la questione la Consulta diede il seguente avviso.

« Che possa eseguirsi la bolla di cui trattasi, (cioè della Collegiata) apponendosi però in piedi del regio *exequatur* le seguenti dichiarazioni e riserbe;

1. — Che si abbiano come non apposte le parole della Bolla circa la esecuzione della costituzione *Etsi Pastoralis* di Benedetto XIV che in Sicilia non è stata esecutoriata nè può eseguirsi » Seguono altri articoli che riguardano la distribuzione dei benefizi in quella Collegiata che per opposizione di un Arcivescovo con la connivenza della curia Romana fu irrimediabilmente perduta. Così la Chiesa di S. Demetrio di Piana rimase privata di quel grande beneficio perchè la grecofobia dell'Arcivescovo Balsamo non permise la modifica che corrispondeva alla prassi tenuta dalla S. Sede e dai suoi illustri predecessori. Ma nel presente esposto questo fatto oltremodo deplorabile serve a dimostrare la inesecutorietà e la inosservanza

della *Etsi Pastoralis* per tacito consenso della S. Sede. Perchè, se così non fosse, non occorreva imporre l'osservanza della Bolla come condizione per l'alzamento della Collegiata e non sarebbe stata detta Bolla un'altra volta posta in oblio dappochè il Clero greco di Piana non accettò tale condizione

Ma tutti questi argomenti per dimostrare la difficile e disastrosa applicazione della Bolla per il rito greco e per la pace delle Colonie Albanesi, dove oggi si sente il bisogno di un serio e attivo apostolato, perchè le idee sovversive e antireligiose, per le dissensioni fra i due riti, trovano facile sequela, secondo il detto *divide et impera*, sono da lasciarsi da parte, quando si pensi che in qualche colonia più non si battezza, e più non si celebrano matrimonii religiosi, mentre i due cleri, il greco per conservare un rito cattolico e il latino per distruggerlo, si contendono la pecora che diventa comoda preda del lupo.

E ormai tempo che gli Ordinari pensino a salvare le popolazioni dalle Colonie Albanesi dalla irreparabile perdita della fede cattolica, e che invocino perciò dei provvedimenti più equi e più a latti ai nuovi tempi, quando tutto è oggetto di discussione senza scrupoli e senza riserve con danno di tutti i fedeli e con scandalo dei buoni e degli onesti di qualunque partito, mentre si deve ricorrere alla pubblica stampa per richiamare l'attenzione delle autorità supreme ecclesiastiche sulla condizione degli Albanesi. E ora esaminando gli articoli della Bolla *Etsi Pastoralis* che tendono direttamente o indirettamente alla distruzione del Rito greco in Sicilia, e fomentano le discordie fra gli Albanesi, vigili custodi del sacro patrimonio delle avute tradizioni, e i seguaci del rito latino, fanaticamente desiderosi di far sparire le caratteristiche etniche nelle Colonie, si può ognuno persuadere che le ragioni degli Albanesi non sono infondate, e che veramente con talune disposizioni si urta il concetto della libertà di culto, quale oggi si è venuta formando fra i popoli moderni.

Prima di tutto conviene dire che la bolla *Etsi Pastoralis* è una copia più o meno conforme, della *Sanctissimus* di Clemente VIII, il quale però emanava la sua costituzione per i greci che, dopo la caduta di Costantinopoli, erano passati e continuavano a passare in Italia, vivendo fra i latini forse non immuni da ogni sospetto di scisma. Ciò è tanto vero che in quel decreto, che non ebbe mai vigore in Sicilia, come risulta da parecchi documenti, fra cui taluni sopracitati, non si parla mai di Albanesi, ma di greci soltanto. E non poteva essere

altrimenti se si tiene conto della storia degli Albanesi in relazione coi Greci, i quali hanno sempre odiato gli Albanesi perchè questi vollero restare in ogni tempo fedeli alla Sede Apostolica, e non accettarono mai alcuna delle eresie che in processo di tempo sorsero in seno alla chiesa greca d'Oriente.

Gli Albanesi quindi respingono come caluniose l'eresie passate in rassegna nel paragrafo primo della **Etsi Pastoralis**, e che mai si riferiscono ad essi che mai hanno avuto frammiste nelle loro credenze religiose eresie ed errori di qualsiasi genere. Da questo primo paragrafo della bolla in parola han tratto argomento i preti latini, nella predicazione, nella confessione e nella conversazione privata, per sfiduciare il Rito greco, facendolo apparire agli occhi del pubblico grosso come eretico e come appena tollerato dalla Chiesa, dimenticando i vari decreti dello stesso Benedetto XIV, in cui il Rito greco è lodato ed è riguardato come uguale al rito latino, secondo il detto scritturale **Apud Deum non est Græcus et Iudæus, Barbarus et Scythæ, omnes enim unum sunt in Christo Iesu**, che forma o dovrebbe formare il testo ispiratore della **Etsi Pastoralis**.

Nel paragrafo secondo, fra le tante asserzioni assolutamente infondate su usi e costumi mai esistiti fra gli Albanesi, e che, a scapito dell'autorità di una bolla pontificia, si riportano con dei *d'cuntur* e degli *asseritur*, si leggono alcuni articoli che, ove altri documenti non lo smentissero, farebbero credere esser scopo della Folla l'annientamento del Rito greco in Sicilia.

Nell'articolo ottavo si dice: « **Infantes nati ex Patre, et Matre Græcis, ritu Græco, nisi aliter parentes, accedente Ordinarii consensu, voluerint, baptizari debent** »

« *I nati da Padre e Madre Greci devono essere battezzati nel rito Greco tranne il caso che volessero i parenti battezzarlo nel rito latino, previo consenso però dell'Ordinario* »

Su questo articolo nulla ci sarebbe a ridire se la stessa libertà di battezzare la prole nel rito Greco fosse lasciata ai genitori latini dimoranti nelle Colonie Albanesi. Invece con gli articoli che seguono si viene a porre il rito Greco in uno stato di inferiorità e di quasi tolleranza che urta il sentimento cattolico degli Albanesi, i quali nel loro rito riconoscono e ammirano il rito della Chiesa Apostolica.

Nell'art. IX si dice: **Nati vero ex Patre latino, et Matre Græca, latinis sunt caeremoniis baptizandi; Proles enim sequi omnino debet Patris Ritus si sit Latinus.**

« *I nati da padre latino e madre greca, devono battezzarsi nel rito latino, poichè la prole deve seguire il rito del padre ove sia latino.* »

Leggendo queste parole si riceve l'impressione penosa che lo scrittore della bolla si sia dimenticato di quelle parole poste in principio della bolla stessa, ove si dice che *presso Dio non vi è nè Greco nè Giudeo, nè barbaro nè Scita*, con quel che segue.

Nel decimo articolo, pur di menomare il rito Greco, si dimentica financo il fondamento del vivere familiare che consiste nella pace tra i coniugi; infatti vi si legge:

« *Si vero Pater sit Graecus, et Mater Latina, liberum erit eidem Patri, ut proles, vel ritu Graeco baptizetur, vel etiam ritu Latino, si uxor Latina praevaluerit, idest si in gratiam uxoris Latinae, consenserit Graecus Pater, ut Latino ritu baptizetur.*

« *Ma se il padre sia greco e la madre latina, sarà in libertà del padre stesso il determinare che si battezzi la prole nel rito greco oppure nel latino, ove la moglie latina prevarrà, cioè in grazia della moglie latina* »

È un principio veramente strano, che l'esser la madre di rito latino basti a dare al padre di rito greco la facoltà di battezzare la sua prole, senza il permesso dell'Ordinario, come dispone quest'articolo, nel rito latino. Essendo disuguale il rito dei genitori, è fuori d'ogni dubbio, che deve prevalere quello del padre, ch'è il capo della famiglia, se non si vuole sconvolgere l'ordine naturale delle cose. Si desidera forse di restringere il numero dei seguaci del rito greco? Ma si rifletta che qui si tratta di Colonie fondate dagli Albanesi osservanti il rito greco. Egli è dunque più giusto e più conveniente il provvedere che i latini siano facilitati ad abbracciare il rito greco ed uniformarsi alle consuetudini dei loro ospiti che li hanno accolti in casa propria. Rincesce dover rilevare che le parole di questo decimo articolo, ove si dice *si uxor latina praevaluerit*, accreditano l'opinione che il sapiente Pontefice Benedetto XIV non potè attentamente rivedere il testo della bolla. Quella frase è inconciliabile con il sommo principio evangelico della supremazia dell'uomo sulla donna come capo di casa. La prevalenza della moglie infatti non si può avere se non a scapito del primato che, secondo il diritto naturale e positivo, spetta all'uomo nella famiglia. Né valgono a diminuire il grave peso di quelle parole le seguenti: *idest si in gratiam uxoris latinae*, perchè non sono sufficienti a cancellare l'impressione tristissima che hanno

prodotto le precedenti. Si potrebbero fare altre osservazioni sconfortanti su questo secondo paragrafo, ove si tratta del battesimo; ma, per evitare lungaggini, è bene fermare l'attenzione su quelle parole della Bolla, ove si vorrebbe addurre la ragione per cui il rito latino è preferibile al rito greco: *propter suam praestantiam, eo quod sit ritus sanctae Romanae Ecclesiae*. Così solo si possono capire le stranezze registrate in certi manuali di teologia, ove si dice che uno dei caratteri dell'unità della Chiesa Cattolica è la *sua unità di rito*.

Enormità questa che viene smentita dalle opinioni dei sommi dottori che nella varietà dei riti trovano una grande testimonianza della cattolicità della Chiesa, che di quella varietà fa un ornamento e se ne veste come di un abito di variati colori *circumdata varietate*.

Quelle parole mal si accordano con le dichiarazioni dello stesso Pontefice nella *Demandatum caelitus*, ove esalta il rito greco, ne cura la conservazione, e ne approva tutte le cerimonie e osservanze con parole elevate e daterne senza quel ributtante *tolerantur o tolerandum*, che così spesso ritornano nella *Etsi Pastoralis*.

E a proposito di eccellenza di rito e di preferenze non pare un fuor luogo citare le parole che il sommo Pontefice Leone XIII usò nel lodare il rito greco e nell'incoraggiare le opere che alla sua conservazione erano dirette. Nella famosa costituzione *Orientalium dignitas*, del 30 novembre 1894, il grande Leone così dice:

« Nella conservazione dei riti orientali havvi più importanza che non si possa credere a primo aspetto » Questo diceva senza riguardo nè a luoghi nè a tempi ma per tutti i riti orientali e per il rito greco in maniera particolare che rappresenta il rito originario della Chiesa. E nella stessa costituzione dice che in avvenire « ogni missionario latino del clero regolare o secolare, che con i suoi consigli o col suo appoggio avrà indotto un orientale ad adottare il rito latino, incorrerà ipso facto nella sospensione a divinis e nelle altre pene comminate dalla Costituzione *Demandatum* ed inoltre dovrà essere affatto privato dal suo ufficio. » Già lo stesso Leone XIII nel Concistoro del 1. Aprile 1879 così si era espresso:

« Oh! quanto ci sono care le Chiese dell'Oriente! Come ne ammiriamo le loro antiche glorie e quanto saremmo felici di vederle risplendere dell'antico splendore, della loro grandezza! »

A questo punto si potrebbe da ognuno domandare perchè tanti sforzi per conservare il rito greco in Oriente e perchè altrettanti sforzi per distruggerlo in Italia. Non si capisce perchè due pesi e due misure per lo stesso rito. Il rito greco o è lecito o non è lecito.

Nell'un caso o nell'altro si ha torto o di lodarlo e approvarlo in Oriente o di tollerarlo e cercarne la distruzione in Sicilia, se non si vuole credere, ciò che pare impossibile, che la Chiesa faccia della politica per attirare a sè gli Orientali scissi e poi far loro subire la stessa sorte degli Albanesi d'Italia, i quali, se non fossero tenaci a conservare il loro rito a qualunque costo, a quest'ora l'avrebbero completamente perduto.

Parecchi altri articoli dei vari paragrafi dovrebbero essere esaminati, per meglio far rilevare che non fu immune da preconcezioni partigiane la pubblicazione dell'*Etsi Pastoralis*. Quando si dice che ai preti greci è permesso di assolvere fedeli latini soltanto in caso di necessità, quando viene rigorosamente proibito ai fedeli di rito latino di ricevere la comunione da preti greci, si inocula negli ingenui e negli scrupolosi il dubbio sulla validità dei sacramenti amministrati nel rito greco.

Il divieto poi della promiscua comunione si oppone alla essenza stessa della sua istituzione. Infatti non essendo proibito, nè logicamente ciò è possibile, ai fedeli di assistere al sacrificio dell'uno e dell'altro rito, non potrà negarsi ai medesimi per necessaria conseguenza la facoltà di comunicarsi di questo stesso corpo di Gesù Cristo. Né dopo le parole della consacrazione, quando già è avvenuta la transustanziazione, è possibile ammettere la differenza dell'azimo e del fermentato, perchè come dice Gregorio IX, dopo la consacrazione il pane *nec fermentatus nec azimus dici potest*, perchè è il corpo di Gesù Cristo. È increpitoso dovere dimostrare a lungo questa verità anche con argomenti adatti ai luoghi dove convivono scismatici e cattolici. Lo stesso Gregorio IX scriveva a Germano Patriarca di Costantinopoli di *promuovere* la promiscua partecipazione della Sagra Eucàristia sotto la specie dell'azimo e del fermentato fra i latini e i greci che abitavano in quella Metropoli, *come mezzo di religiosa concordia ed unione*. Qui siamo alla solita stridente contraddizione del modo come le autorità provvedono alle relazioni fra greci e latini in Oriente e in Italia. È strano questo modo di agire ed è sommamente pericoloso, perchè, ove si volesse ottemperare a tutte queste disposizioni, non si sa quali conseguenze ne verrebbero per la fede stessa. Né giova il ricorrere in sostegno del divieto della promiscua comunione, al decreto del Concilio di Firenze, poichè quel decreto riguarda i soli sacerdoti e non i laici, e poi vi si oppone la lunga e non mai interrotta consuetudine che si osserva nelle Colo-

nie fin dalla loro fondazione, dimostrandosi così quanto è stata difficile l'applicazione di alcuni articoli della bolla e quanto impossibile quella di altri.

Ma quello che più monta è il criterio con cui, oggi specialmente si regola il popolo, *loico perfetto*, nella scelta del rito. Il rito greco o è cattolico o non è cattolico, così ragiona ognuno, senza badare a decreti e a disposizioni che servono solo a tormentare il Clero Albanese; se è cattolico, deve essere ritenuto uguale al latino, se non è cattolico deve essere proibito e dichiarato illecito, perché la Chiesa non tollera nulla che non sia interamente cattolico. Si fa presto a dire in un decreto che *con modi suavissimi*, *suavissimis modis*, si persuadano i fedeli ad attenersi alle prescrizioni della bolla in questione: in pratica non si può evitare lo scandalo per i buoni fedeli e la comoda scusa di disertare la chiesa per i mal disposti.

Malauguratamente di questi articoli della bolla si valgono i preti latini, in vero troppo zelanti e poco scrupolosi, nell'attirare a sé i fedeli semplici e fin troppo timorati; e non mancano esempi di preti e parroci tuttora viventi, esteriormente irreprensibili, perché ipocritamente unti, i quali hanno detto e continuano a dire che la messa dei greci non è valida se non in caso di necessità, che ai seguaci del rito greco è le rito soltanto di fare il precetto pasquale nelle loro chiese, e che è meglio che i greci abbraccino il rito latino, se vogliono assicurarsi la vita eterna, e simili eretiche e scandalose proposizioni.

Di queste malvage insinuazioni e di questa scandalosa propaganda le curie dovrebbero sapere qualche cosa, e avrebbero dovuto a quest'ora porvi un argine; ma volendosi fare forti della Bolla, si è voluto perseguitare con minaccia di sospensioni e scomuniche, il Clero greco che a questi calunniosi e vergognosi scandali ha posto viva resistenza per la dignità del rito, per la sua conservazione e per l'effetto del eterio che simile propaganda produce per il cattolicesimo in mezzo al popolo, al quale si è detto financo che è meglio battezzare i neonati in un pantano qualsiasi che nel fonte battesimale delle Chiese greche.

Questi fatti sembrano incredibili, ma ormai sono così pubblici che chiunque, dimorante nelle Colonie, se è in buona fede, può testificarli.

Scorrendo tutta la Bolla si trova ripetuta la parola *si tollera* anche su usi e cerimonie consacrati dalla tradizionale e antichissima

prassi della Chiesa greca, usi e cerimonie che certamente furono osservati dai Cirilli, dai Basili, dagli Atanasi, dai Crisostomi e da tutta la interminabile e gloriosa serie di Padri e Dottori, a cui sempre ricorrono i filosofi e i teologi nella difesa della dottrina cattolica; cerimonie e usi che sono approvati, confermati e prescritti ai greci nell'Euclologio, o rituale greco, fatto ristampare con l'approvazione dello stesso Benedetto XIV, per cura della Propaganda, alcuni anni dopo la pubblicazione dell'*Etsi Pastoralis*, e approvati in tempi a noi più vicini, nel 1873, dalla stessa Propaganda, che impone ai greci cattolici di attenersi in tutto e per tutto alle cerimonie consacrate in tale Euclologio. Dunque: o Benedetto XIV non scrisse la Bolla *Etsi Pastoralis*, oppure volle cogli atti successivi disapprovare quanto in essa aveva disposto. Il che è maggiormente attendibile se si pensa che il Papa Benedetto, come sopra si è cennato, non chiese mai l'esecutoria per la sua bolla.

Ma, per chiudere questo esame fugacissimo della lunga bolla Benedettina, si citano, commentandoli brevemente, alcuni articoli che tendono a regolare i matrimoni misti:

« *Maritus Latinus Uxoris Graecae ritum non sequatur.* »

« *Il marito latino non seguirà il rito della consorte greca* »

E questo è naturale per il principio che la moglie deve seguire sempre in ogni cosa il marito, come è sancito dal diritto ecclesiastico e civile.

« *Latina Uxor non sequatur ritum mariti graeci* »

« *La consorte latina non seguirà il rito del marito greco* »

Questa disposizione, oltre essere contraria al dritto umano e divino, anzi per questo, non conduce di sicuro alla serenità delle coscienze, alla economia domestica delle famiglie, a togliere qualunque confusione nell'osservanza dei digiuni e delle quaresime e a stabilire la pace tra i coniugi, tanto raccomandata oggi che le teorie liberiste tendono a disgregare la compagine della famiglia. Qui sarebbe il caso di ricordare: *Quod Deus coniunxit homo non separet*, chiunque sia quest'uomo, anche investito della somma autorità, con una bolla che vorrebbe regolare la disciplina, e apporta invece, senza volerlo, lo scompiglio e le scissure in mezzo agli Albanesi. Non vale dire in seguito che il marito greco *ove voglia* (meno male), può seguire il rito della moglie latina, e questa *ove voglia* (per non accapigliarsi col marito) può seguire il rito del marito greco. Ogni volta che si prescrive qualche osservanza che urta il senso comune, segue subito l'articolo

che dovrebbe attenuare l'effetto delle disposizioni contrarie ad ogni legge naturale e positiva, e che invece lascia trapelare un certo preconcetto nella compilazione degli articoli della bolla.

A questo punto non si può passare sotto silenzio un fatto di eccezionale gravità avvenuto proprio in questi passati giorni a Mezzoiuso.

L'Arciprete greco (alcune Colonie albanesi godono anche la delizia di avere due Arcipreti o di non averne alcuno, e ciò sempre per la pace e per la concordia degli animi!) sapeva che un certo Dorsa di rito greco, misero e scemo nello stesso tempo, doveva sposare regolarmente nella propria parrocchia greca, ma non se lo vide più comparire. Si viene a sapere dopo alcuni giorni che il matrimonio fu celebrato a porte chiuse nella Madrice latina (ci sono anche due Madrici a Mezzoiuso!) dove si entrò segretamente per la casa del sagrista che con essa comunica, dall'Arciprete latino, il quale senza neanche domandare la fede di battesimo di quel disgraziato, con somma sorpresa dell'Arciprete greco, benedisse quelle nozze con la promessa che tutto sarebbe stato fatto gratuitamente e con altre promesse in vita e in morte dello sposo, della sposa, della futura prole.

Dopo questo fatto la Chiesa Cattolica avrà esultato di gioja perchè fu ricandotto nell'ovile la pecorella smarrita!!!

In fine si trascrive l'articolo IX del paragrafo IX della bolla, ove si tratta del modo come il rito greco si deve osservare in Italia e nelle isole adiacenti:

« Prohibentur tamen Graeci suis Famulis Latinis cibos vetitos apponere, sive die Sabbati, quando praefatis Graecis carnes comedere licet, sive alio quocumque tempore, quo latini debent ab illis abstinere; Latini enim famuli Graecorum latinum ritum servare tenentur. »

« È proibito tuttavia che i greci preparino cibi proibiti ai servitori latini sia nel giorno di sabato, quando per i greci è lecito (nell'articolo precedente dice è tollerato) mangiare carne, sia in qualunque altro tempo quando i latini se ne devono astenere; poichè i servitori latini in famiglie greche sono tenuti ad osservare il rito latino. »

Per questo articolo ogni commento è superfluo. Non si può nascondere però la meraviglia che nasce nel leggere simili disposizioni in una bolla Pontificia. E la meraviglia cresce pensando che simili enormità potessero passare per la mente elevata di Benedetto XIV, uno dei più grandi Papi, di vedute tanto larghe, che non disdegnò

di accettare l'amicizia di *Voltaire* e la dedica della tragedia " *Il Maometto* „ che il filosofo francese volle offrirgli.

È rattristante lo spettacolo, a cui si assiste continuamente nel vedere che le Curie sempre tentano dar vigore ad una bolla che lo stesso Benedetto XIV, avendo ponderato bene le conseguenze che dalla sua applicazione sarebbero venute, non volle mai esecutoriata.

Per la dignità della religione e per salvare l'autorità suprema dal disprezzo, a cui viene esposta da certi richiami e dalla esumazione di decreti che cozzano con il vivere moderno dei popoli, è necessario che altri provvedimenti più consoni ai tempi e più equi si applichino per gli Albanesi i quali vogliono essere lasciati tranquilli nell'Osservanza del loro rito tradizionale e cattolico dentro l'ambito delle Colonie da essi fondate.

Dopo avere esposto succintamente gli argomenti che provano la inesecutorietà di dritto e di fatto de'la bolla **Etsi Pastoralis**, dopo avere enumerato gli inconvenienti gravi a cui dà luogo ogni tentativo di applicazione della Bolla medesima, dopo avere sottoposto alla considerazione di S. E. il Cardinale di Palermo gli articoli che più urtano il sentimento comune e che più non si adattano alle mutate condizioni dei tempi e alle nuove idee di libertà del culto; poichè si tratta sempre di un culto cattolico sotto altro rito che è approvato e lodato dalla Sede Apostolica, poichè nulla perderà la Chiesa nel conservare il rito Greco in Sicilia, e nulla guadagnerà nel distruggerlo, poichè infine la libertà, conquista dei tempi moderni, è un bene, di cui tutti vogliono godere e possono godere, quando non riesce a danno di altri, gli Albanesi supplicano il Cardinale di Palermo a volere pigliare a cuore la loro causa e a volere invocare dalla Santa Sede le opportune riforme che assicurano l'esistenza del rito greco e che apportino la pace la concordia e la tranquillità nelle loro Colonie, lasciando piena libertà ai dimoranti in esse di seguire l'uno o l'altro rito, essendo ambedue cattolici, apostolici, romani.

Se di tutto questo non si tiene conto dalle autorità ecclesiastiche, come purtroppo in varie occasioni è avvenuto, gli Albanesi sono pronti a ricorrere a qualunque mezzo che a tal fine li possa condurre

Essi sperano che S. E. il Cardinale di Palermo non indurrà col suo silenzio ad adottare quei mezzi che il momento potrebbe suggerire, e sperano che con la intromissione della sua alta autorità, sotto la quale vorrebbero tutti passare a vivere per avere una guida

unica e non molteplice e spesso contraddittoria, vorrà finalmente por fine alle secolari e scandalose discordie che hanno dilaniato le Colonie Albanesi della Sicilia e i fedeli di ambo i riti. Egli sarà salutato Salvatore del rito greco e la memoria di Lui resterà imperitura nel cuore degli Albanesi, i quali finalmente, cessati gli odi, anzichè esaurire le loro energie in lotte sterili e fraterne, potranno attendere al loro miglioramento morale e materiale.

Palermo, 12 Giugno 1910

GLI ALBANESI